

Terra madre

Filire corte, fondi rustici, animazione territoriale, certificazione di qualità nell'azione legislativa di Michele Nardelli



www.michelenardelli.it



Tornare alla terra

Nel corso della legislatura appena conclusa il Consiglio provinciale ha approvato, su mia proposta, una serie di provvedimenti legislativi di rilievo per la valorizzazione delle produzioni di qualità del Trentino e per l'animazione territoriale.

Penso alla LP 13/2009 sull'educazione alimentare e i prodotti a basso impatto ambientale, alla LP 3/2011 sui Fondi Rustici (le proprietà pubbliche non soggette ad uso civico) e il loro utilizzo per favorire la nascita di nuove imprese da parte di giovani agricoltori, alla Legge Finanziaria 2013 dove sono state incardinate le norme sull'animazione territoriale come strumento di pianificazione dello sviluppo locale e quella sulle caratteristiche nutraceutiche dei prodotti locali.

Attraverso questi provvedimenti ho cercato di portare un contributo per andare oltre un modello di sviluppo rurale nel quale la quantità si è spesso contrapposta alla qualità. Una contrapposizione che va superata, attraverso la progressiva consapevolezza che nell'economia globale, o si punta sul valore aggiunto dell'unicità dei prodotti oppure si è destinati all'omologazione e alla marginalizzazione.

Tornare alla terra significa ricondurre l'economia ad una dimensione vera sottraendola da quella dimensione speculativa (borsa, titoli, rendita immobiliare...) che devasta come un tumore il valore reale delle cose. Significa altresì difesa della terra da progetti speculativi che vedono nel mattone e nel cemento l'unico modello di sviluppo possibile.

Michele Nardelli
consigliere provinciale PD del Trentino





Educazione alimentare e filiere corte

Nel pieno della crisi finanziaria globale, il segretario generale del Censis Giuseppe De Rita ha proposto una suggestione che mi è parsa di straordinario valore. La risposta alla crisi va ricercata – diceva De Rita – nel recupero di una “cultura terranea”. Non semplicemente il territorio come chiave per abitare un tempo globale, ma il ritorno al valore della terra, di quel che è prodotto con le mani dell’uomo. Parlava di un paese come l’Italia fatto di strade regionali dove la laboriosità, i saperi, i legami sociali sono in sintonia con l’unicità di ogni territorio.

Credo davvero che si debba ripartire da qui. In un’economia mondo diventata un immenso casinò, dove i “titoli derivati” dettano legge e trascinano nel baratro l’economia reale, la terra rappresenta una possibile risposta.

Potrebbe essere proprio questa la cornice dove inquadrare la Legge 13/2009 “Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari a basso impatto ambientale, per l’educazione alimentare e il consumo consapevole” della quale sono stato primo firmatario. Una Legge che è insieme tante cose.

In primo luogo la valorizzazione dei prodotti della filiera corta e di prossimità e dunque dell’economia locale, in particolare nel settore agroalimentare. Con il vincolo – a partire dalla ristorazione collettiva (mense delle scuole, degli ospedali, delle case di riposo...) – ad utilizzare i prodotti di qualità certificata del territorio, riconoscendo questa scelta come titolo nell’aggiudicazione degli appalti.

Prendiamo come esempio la crisi della filiera del latte trentino. Non possiamo certo impedire l’arrivo sui nostri mercati di prodotti a prezzi stracciati provenienti da chissà dove, ma possiamo intervenire per garantire che gli standard di qualità e la certificazione della provenienza costituiscano motivo di scelta preferenziale.

L'educazione alimentare rappresenta uno dei cardini della legge, perché una parte rilevante dell'economia la fanno i consumatori. Per questo è importante favorire ad ogni livello la conoscenza dei prodotti, delle loro caratteristiche come della tracciabilità della loro filiera produttiva. Senza dimenticare che educazione al consumo consapevole vuol dire anche sobrietà, rispetto del lavoro, stagionalità, conoscenza e valorizzazione delle culture materiali e dell'unicità dei territori.

Un terzo aspetto è quello relativo alla difesa della salute dei cittadini, l'uso di prodotti salubri soprattutto nelle scuole, provenienti dall'agricoltura biologica e di qualità riconosciuta e certificata, a fronte di patologie come ad esempio l'obesità infantile che costituiscono un problema (e un costo) sociale tutt'altro che indifferente. O nell'attenzione verso forme di intolleranza alimentare sempre più diffuse.

Altro aspetto, correlato a quelli precedenti, è che filiera corta vuol dire minori costi accessori come quelli dovuti al trasporto delle merci con quel

che significa in termini di risparmio energetico e lotta all'inquinamento. Ma filiera corta significa anche coesione sociale, l'incontro del contadino con l'albergatore o il ristoratore, dell'alleatore o del casaro con il negoziante locale, che facendo sistema fra loro promuovono oltre alle loro attività anche il territorio.

Con questa legge, uno degli atti politicamente più rilevanti dell'ultima legislatura, ci si pone l'obiettivo di interagire in maniera intelligente con le dinamiche della globalizzazione attraverso la sfida della qualità e della responsabilità.

"Buono, pulito e giusto" dicono a "Terra Madre", l'incontro delle comunità del cibo che ogni due anni si ritrovano a Torino provenienti da tutto il mondo non per proporsi in concorrenza fra loro ma per confrontarsi nella difesa delle culture materiali e dei saperi dei territori. La terra, per riprendere l'immagine di De Rita, come fonte di vita.



Che cosa dice la legge?

Gli obiettivi fondamentali

1. promuovere e favorire il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale, di qualità riconosciuta e certificata, i prodotti biologici e accorciare le distanze tra produttori e consumatori;
2. diffondere l'educazione al consumo consapevole (da dove viene, come è stato prodotto e che impatto ha sull'ambiente la produzione, la lavorazione ed il trasporto di ciò che mangiamo) e l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali (il nostro benessere si fonda anche su una corretta alimentazione).

Il programma triennale

Per raggiungere gli obiettivi della legge la Giunta provinciale ha recentemente adottato il primo programma triennale per l'orientamento ai consumi e l'educazione alimentare. Il programma,

fra l'altro, definisce la percentuale minima di prodotti locali, di prodotti di qualità certificata e di prodotti biologici, che dovranno essere utilizzati nella preparazione dei pasti nelle mense pubbliche (asili, scuole, ospedali, case di riposo).

In proposito la legge fissa dei paletti: la percentuale dei prodotti lattiero-caseari di produzione locale da utilizzare nelle mense pubbliche non potrà essere inferiore al 60% del totale dei prodotti lattiero-caseari utilizzati; nelle mense degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari dovranno essere usati in prevalenza prodotti biologici di prossimità (locali).

Il programma provinciale contiene inoltre gli indirizzi, definiti in collaborazione con esperti nutrizionali ed educatori, dei percorsi formativi ed informativi di educazione alimentare e di orientamento al consumo consapevole.

Le intolleranze alimentari

La legge prevede disposizioni particolari per la preparazione dei

pasti nelle mense pubbliche per le persone con intolleranze alimentari (purtroppo il loro numero aumenta continuamente) in modo che tutti possano trovare cibi adatti alle loro esigenze.

Il divieto delle merendine industriali nelle scuole trentine

All'interno delle scuole potranno essere venduti solo prodotti "sani": basta distributori automatici di merendine sature di grassi e di altre sostanze, non sempre individuabili, che possono danneggiare la salute dei più piccoli.

Filiere locali. L'accordo fra i produttori e gli operatori della ristorazione e del turismo

La Provincia promuove accordi per favorire l'uso dei prodotti agricoli e agroalimentari locali anche presso gli operatori turistici, nei ristoranti e nei rifugi alpini.

L'aggiornamento professionale

La Provincia promuove percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti agli operatori nel campo della ristorazione, dell'alimentazione e della distribuzione alimentare.

La tracciabilità dei prodotti

La ristorazione collettiva e privata che aderisce alle filiere deve fornire la massima informazione sui prodotti utilizzati.

Studio delle discipline salutistiche

I piani di studio provinciali delle elementari e delle medie devono comprendere anche lo studio delle caratteristiche storiche, produttive, economiche ed ambientali dell'agricoltura trentina e delle produzioni regionali, accentuando le conoscenze organolettiche e salutistiche dei prodotti agricoli.

San Martino, la giornata dell'agricoltura trentina

Viene istituita la Giornata dell'agricoltura trentina, l'11 novembre, il giorno di San Martino. Per far conoscere i prodotti agricoli e agroalimentari del territorio, nella Giornata saranno previste visite a fattorie didattiche e ad aziende agricole dei vari comparti produttivi di qualità della provincia di Trento.



Legge Provinciale 3 novembre 2009, n. 13

Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole

Art.1 Finalità

1. Al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole e agroalimentari nonché la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti agricoli e agroalimentari, la Provincia autonoma di Trento promuove il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale, di qualità riconosciuta e certificata e biologici, nonché l'organizzazione di filiere corte dei prodotti agricoli e agroalimentari.

2. La Provincia favorisce in particolare:

- a) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo autosostenibile ed ecosostenibile;
- b) l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente e legati alla tradizione e alla cultura del territorio provinciale;
- c) la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.

3. La Provincia, nell'ambito delle proprie politiche di settore, promuove inoltre il consumo di prodotti esenti da organismi geneticamente modificati, la riduzione dei residui di presidi sanitari nei prodotti agricoli vegetali,

nonché la diffusione di prodotti utili a prevenire e curare le allergie ed intolleranze di origine alimentare.

Art.2 Definizioni

1. Ai sensi di questa legge, si intende per:

- a) "prodotti a basso impatto ambientale": prodotti agricoli e agroalimentari per i quali sono stati adottati da parte dei produttori o degli altri operatori della filiera metodi e procedure che garantiscano una riduzione dell'impatto della filiera produttiva sull'ambiente, in particolare in termini di emissioni in atmosfera, rifiuti e imballaggi, risparmio energetico, utilizzo delle risorse idriche;
- b) "prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata": i prodotti contrassegnati dalla denominazione di origine protetta (DOP), dall'indicazione geografica protetta (IGP) o dalla specialità tradizionale garantita (STG), nonché i prodotti recanti un marchio di qualità assegnato dalla Provincia, sulla base di un disciplinare di produzione, ai prodotti agricoli e agroalimentari con un elevato standard qualitativo e sottoposto a controllo e certificazione da parte di un organismo terzo accreditato;
- c) "prodotti agricoli e agroalimentari biologici": i prodotti ottenuti in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.2092/91;
- d) "filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari": circuiti brevi di produzione-consumo basati su un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati;
- e) "servizi di ristorazione collettiva pubblica": i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica e universitaria, i servizi di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione;
- f) "luogo di produzione": il luogo di provenienza dei prodotti primari come il luogo di raccolta dei prodotti vegetali, il luogo di nascita e di allevamento degli animali, il luogo di mungitura del latte.





Art.3

Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 la Provincia interviene per:

- a) incentivare l'utilizzo, nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione, di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale secondo quanto stabilito dal programma previsto dall'articolo 4;
- b) promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio provinciale;
- c) assicurare la vendita all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di prodotti alimentari e di bevande conformi alle caratteristiche e alle tipologie individuate nel programma previsto dall'articolo 4;
- d) favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale nonché altre misure di sviluppo della filiera corta;
- e) promuovere, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, percorsi didattici, formativi e informativi di educazione alimentare e di orientamento al consumo;
- f) promuovere, in collaborazione con i comuni, le comunità e gli operatori del settore, la conoscenza dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, biologici e a basso impatto ambientale, in particolare attraverso l'interscambio con altre realtà regionali, nonché la diffusione di corretti modelli alimentari.

Art.4

Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva il

programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, di seguito definito "programma".

2. Il programma, avente durata triennale, provvede a:

- a) definire le linee generali di promozione dell'orientamento dei consumi e dell'educazione alimentare;
- b) precisare, ai sensi di questa legge, il concetto di "a basso impatto ambientale" definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
- c) individuare i criteri di attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 con riguardo all'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica e alla definizione di una metodologia di preparazione dei pasti rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare;
- d) individuare le caratteristiche e le tipologie dei prodotti alimentari e delle bevande che possono essere venduti all'interno delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- e) stabilire le modalità di attuazione dei controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di questa legge.

Art.5

Utilizzo dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale nei servizi di ristorazione collettiva pubblica

1. I servizi di ristorazione collettiva pubblica sono resi garantendo che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale e una metodologia rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Il programma previsto dall'articolo 4 individua la percentuale minima di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale che deve essere utilizzata nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di





convenzione, nonché la metodologia di preparazione dei pasti rispondente alle necessità dei soggetti affetti da intolleranza alimentare.

3. La percentuale prevista dal comma 2 può essere distinta anche per prodotti o categorie di prodotti e, per i prodotti lattiero-caseari, non può essere inferiore al 60 per cento; la percentuale può essere rapportata al valore dei prodotti o di singole categorie di prodotti agricoli e agroalimentari, o ad altri indicatori previsti dal programma. La percentuale può altresì essere fissata in modo differenziato per le diverse tipologie di servizio.

4. Nei servizi di ristorazione resi a favore di asili nido, scuole dell'infanzia e scuole di primo grado del primo ciclo di istruzione va comunque assicurato che nella preparazione dei pasti siano utilizzati in misura prevalente, in conformità al programma previsto dall'articolo 4, prodotti biologici, oppure, se insufficienti, prodotti a basso impatto ambientale.

5. Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell'ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono l'impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite dal programma ai sensi del comma 2.

Art.6 *Contributi*

1. La Provincia adegua i finanziamenti per i servizi di ristorazione collettiva pubblica, al fine di tener conto dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi introdotti da questa legge.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può inoltre concedere specifici contributi ai soggetti privati che gestiscono i servizi previsti dal medesimo comma, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche per sostenere l'utilizzo di prodotti adatti a essere somministrati a persone afflitte da allergie e intolleranze di origine alimentare.

Art.7

Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale nei servizi di ristorazione privata e di ospitalità

1. La Provincia promuove accordi con soggetti esercenti attività di ristorazione privata o di ospitalità operanti nel territorio provinciale, con particolare riferimento ai soggetti proprietari o gestori di rifugi alpini, al fine di favorire la conoscenza e l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale.

Art.8

Vendita di prodotti alimentari nelle scuole

1. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento è ammessa la vendita esclusivamente di prodotti alimentari conformi a quanto stabilito nel programma previsto dall'articolo 4.

Art.9

Costituzione di filiere corte dedicate alla ristorazione

1. La Provincia favorisce l'integrazione tra i soggetti economici che compongono le filiere agroalimentari corte dedicate alla ristorazione, attraverso la promozione di accordi di filiera finalizzati alla valorizzazione e all'utilizzo nella ristorazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono individuate nell'ambito del programma previsto dall'articolo 4.

3. La Provincia promuove la costituzione delle filiere corte di cui al comma 1 dedicate alla ristorazione nell'ambito delle misure di attuazione della legge provinciale 12 luglio 1993, n.17 (Servizi alle imprese), e della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), facendovi specifico riferimento.

Art.10

Informazioni e formazione agli utenti e agli operatori

1. La Provincia, conformemente alle regole dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, promuove azioni didattiche, formative e informative di educazione alimentare e di orientamento al consumo, secondo criteri e modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Per le finalità del comma 1 la Provincia, in particolare:
 - a) favorisce l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e consumi alimentari da parte dei cittadini singoli o associati, anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione svolte con la collaborazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e delle associazioni dei produttori;
 - b) promuove percorsi di educazione alimentare tesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative e informative;
 - c) promuove, anche in collaborazione con università e istituti specializzati e con l'azienda provinciale per i servizi sanitari, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione, dell'educazione alimentare, della produzione agroalimentare e della distribuzione;
 - d) promuove iniziative per la creazione di percorsi di educazione alimentare e al consumo consapevole e la diffusione di informazioni sugli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio d'origine.
3. La Provincia, in collaborazione con i comuni, le comunità e gli operatori del settore, promuove l'organizzazione di manifestazioni destinate a favorire la conoscenza degli aspetti qualitativi dei prodotti agricoli e agroalimentari e della cultura enogastronomica, in particolare attraverso l'interscambio con altre realtà regionali.
4. L'utilizzazione di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità riconosciuta e certificata, biologici e a basso impatto ambientale nella preparazione dei pasti forniti





dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti d'informazione agli utenti dei servizi.

5. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 forniscono agli utenti, con le modalità previste dalla disciplina attuativa di tali disposizioni, materiali informativi di educazione alimentare concernenti gli aspetti qualitativi e i valori nutrizionali dei prodotti consumati.

Art.11

Disposizioni in materia di istruzione e istituzione della giornata dell'agricoltura trentina

1. I piani di studio provinciali del primo e secondo ciclo d'istruzione assicurano lo studio delle caratteristiche storiche, produttive, economiche e ambientali dell'agricoltura trentina, con particolare riferimento alle caratteristiche organolettiche e salutistiche dei prodotti agricoli.

2. La Provincia istituisce la giornata dell'agricoltura trentina per promuovere la conoscenza dell'agricoltura e dei prodotti trentini e lo studio degli aspetti storici, culturali, antropologici legati alle produzioni alimentari trentine; la giornata dell'agricoltura trentina è celebrata il giorno 11 novembre di ogni anno secondo un programma di iniziative nel quale sono previste anche visite a fattorie didattiche e ad aziende agricole dei diversi comparti produttivi.

Art.12

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sulle unità previsionali di base 25.5.110 (Gestione delle scuole per l'infanzia) e 25.20.110 (Interventi per il diritto allo studio).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base

61.22.210 (Promozione turistica territoriale d'ambito provinciale e della commercializzazione).

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 11 si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 50.15.210 (Promozione del settore agricolo).

5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n.7 (legge provinciale di contabilità).

Art.13

Clausola sospensiva dell'efficacia

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questa legge che prevedono misure di aiuto e il programma previsto dall'articolo 4, in relazione agli aspetti inerenti alla valutazione di compatibilità degli aiuti, sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.







Fondi rustici

Un'opportunità per i giovani agricoltori

“Ritornare alla terra” significa, fra le altre cose, sostenere il ritorno alle professioni agricole da parte delle nuove generazioni, processo che sta in parte avvenendo e che va oltremodo sostenuto. Vuol dire avvicinare la cultura urbana ai saperi della natura, affinché l’immaginario di chi si trova a crescere in una dimensione che tende a diventare sempre più artificiale possa attingere ai saperi contadini. Significa infine valorizzare le proprietà rurali pubbliche, al fine di un loro utilizzo sociale (orti per anziani, orti didattici...) ma anche rivolto ai giovani agricoltori che faticano a trovare appezzamenti agricoli da coltivare.

Un contributo positivo in questa direzione viene dalla LP 3/2011 (presentata dal gruppo consiliare del PD del Trentino e che vedeva primo firmatario Michele Nardelli) che ha inteso normare un aspetto solo apparentemente marginale, quello dell’utilizzo dei fondi rustici comunali o di proprietà pubblica.

In particolare la Legge si prefigge di:

realizzare un’anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica in Provincia di Trento;

regolamentare le modalità di affitto dei fondi rustici comunali attraverso criteri improntati alla trasparenza, alla qualità e al sostegno dell’economia del territorio;

destinare una parte di tali proprietà – ubicate in prossimità del tessuto urbano – agli orti didattici, oppure agli anziani o a fasce di popolazione che ne facciano richiesta.

Il tema dei criteri attraverso i quali regolamentare l’affitto di tali fondi è emerso nei mesi scorsi con una certa rilevanza in alcuni Comuni della Valle dell’Adige, anche in relazione al particolare pregio agricolo di detti fondi. Il fatto che vi siano proprietà pubbliche che da decenni vengono assegnate in affitto agli stessi soggetti beneficiari ha creato situazioni di malumore e messo in dubbio la trasparenza delle assegnazioni, che talvolta hanno seguito criteri più improntati ad una sorta di diritto consolidato piuttosto che di bisogno o di equità.

Introdurre quindi nuovi criteri affinché sia definita una graduatoria il cui punteggio si compone per il combinato di diversi fattori quali quello di favorire i giovani agricoltori, la qualità delle produzioni e dei sistemi di coltivazione, l'ancoraggio territoriale del richiedente, l'eventuale connessione con una attività agrituristica in prossimità, aiuta ad una gestione efficiente e trasparente dei beni, nonché di significativo rilievo economico.

La LP 3/2011 prevede la realizzazione di un censimento del patrimonio dei fondi rustici. In questi anni si è giustamente posta l'attenzione sul valore delle proprietà collettive, non solo in quanto straordinario patrimonio economico ed ambientale delle nostre comunità ma anche come forma di diritto non riconducibile alle logiche di mercato come bene indivisibile e pertanto indisponibile. C'è stata invece scarsa attenzione verso le proprietà pubbliche, tant'è che appare difficile stimare la dimensione provinciale del patrimonio in questione. Da qui la necessità di dar vita ad un'anagrafe provinciale di tali proprietà, anche come occasione di trasparenza verso il patrimonio degli Enti Locali e della Provincia stessa.





Legge Provinciale 7 marzo 2011, n.3

Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali: assegnazione dei fondi rustici

Art.1

Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n.23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è sostituito dal seguente:

"2 bis. Per l'affitto di fondi rustici si applica la legislazione statale in materia, salvo quanto previsto da questo comma e dal comma 2 ter. La scelta del contraente è effettuata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi di valutazione, indicati nel bando di gara o nell'invito, quali, in ordine decrescente d'importanza:

- a) l'incremento delle dimensioni dell'azienda per il raggiungimento della dimensione minima aziendale prevista nel piano di sviluppo rurale della Provincia per accedere agli aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori;
- b) le modalità di produzione adottate sul fondo rustico, con particolare riguardo alle produzioni biologiche, di qualità e alla vocazione culturale del luogo e del Trentino;
- c) l'incremento della produzione agricola mediante la coltivazione di fondi vicini;
- d) lo sviluppo dell'agriturismo da parte degli operatori agrituristici come definiti dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n.10 (legge provinciale sull'agriturismo);
- e) il canone."

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

"2 ter. Per l'affitto di fondi rustici per usi socio-didattici a persone fisiche, associazioni, scuole o istituzioni

scolastiche e formative il contratto può essere concluso mediante trattativa privata ai sensi dell'articolo 21."

Art.2

Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge sui contratti e sui beni provinciali

1. Dopo l'articolo 52 della legge sui contratti e sui beni provinciali, nel capo II, è inserito il seguente:

"Art.52 bis

Anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica"

1. È istituita l'anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica, nella quale sono registrati i dati dei fondi rustici di proprietà della Provincia e dei comuni.

2. Il regolamento di attuazione individua i dati da registrare, le modalità per il loro aggiornamento, i criteri per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe.

3. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, i comuni comunicano alla Provincia i dati dei fondi rustici di loro proprietà."







Animazione territoriale e certificazione di qualità

Nella Legge Finanziaria 2013 ho presentato una serie di emendamenti (tutti approvati dall'aula) che portano ad adottare l'animazione territoriale come parte integrante degli strumenti di pianificazione provinciale. Gli obiettivi erano tre.

- In primo luogo quello della valorizzazione dell'unicità dei territori e delle vocazioni di ogni valle del Trentino, l'accompagnamento degli attori locali nel fare sistema fra loro, la costruzione di reti e di alleanze sul territorio.

- Il secondo obiettivo era quello di orientare l'azione di Trentino Sviluppo a supporto dello sviluppo locale e

della nascita di imprese in grado di intercettare le potenzialità dei territori mettendosi in rete con le filiere locali.

- Il terzo intento era quello di prevedere che fra gli strumenti della pianificazione dello sviluppo locale (LP 4/1996) entrasse a pieno titolo l'animazione territoriale.

Nella stessa Legge Finanziaria sono intervenuto per modificare la legge provinciale sull'agricoltura in merito all'attività di analisi e di certificazione dei prodotti della terra e sui "biodistretti", ovvero sull'importanza che la qualità dei prodotti possa venir certificata anche sul piano nutraceutico.

Su questo piano il Trentino ha recentemente avviato per iniziativa di un consorzio di realtà produttive il progetto "Terre Salubri Alpine" che, proprio sulla base dell'emendamento Nardelli, è ora incardinato nei programmi dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige.





Agricoltura e paesaggio

Dal programma del Partito Democratico del Trentino.



Quella trentina deve essere un'agricoltura di qualità, votata all'eccellenza e alla valorizzazione delle specificità territoriali.

Il territorio, e la sua riconoscibilità, è l'unico fattore non replicabile, non imitabile, non delocalizzabile ed è per questo il primo sul quale investire. I prodotti agricoli trentini sono esportati in tutto il mondo e sono per questo ambasciatori della nostra Provincia. È necessario puntare sull'eccellenza di questi prodotti, sulla loro distinguibilità e riconoscibilità, anche investendo sulle sinergie tra il settore agricolo e quello turistico per incentivare un turismo sostenibile e consapevole.

La conservazione degli aspetti paesaggistici, la tutela delle caratteristiche idrogeologiche, il presidio di territori periferici e disagiati sono solo alcune delle funzioni che risultano di fondamentale

importanza, anche al di là del ruolo storico di produzione di beni alimentari. [...]

In Trentino si sono potute sviluppare significative politiche di sostegno al settore, ma in questi ultimi anni gli scenari stanno cambiando rapidamente in ragione di due fattori principali:

1. la necessità di affrontare i problemi ambientali emergenti e di rendere sempre più sostenibili i processi produttivi;
2. la diminuzione delle risorse pubbliche a sostegno del settore agricolo, che imporrà l'adozione di politiche più evolute e selettive.

Occorre allora considerare alcune priorità:

- favorire ed incentivare l'imprenditorialità dei singoli, impegnati in attività con forte effetto territoriale di stampo artigianale, e la nascita di nuove aziende;
- investire sulla formazione per preparare in maniera adeguata gli agricoltori a sostenere gli impegni legati alle indispensabili innovazioni dei processi produttivi (orientati a produzioni naturali e di eccellenza) e per migliorare le capacità gestionali delle proprie aziende. La formazione dev'essere riconosciuta e valorizzata attraverso l'attribuzione di crediti formativi che possano costituire fattore di priorità nell'accesso agli aiuti;
- favorire il ricambio generazionale con iniziative speciali per consentire l'insediamento dei giovani nelle imprese agricole;

- incentivare la diversificazione delle attività agricole a livello aziendale e promuovere lo sviluppo di filiere per consentire di valorizzare produzioni particolari o di nicchia;
- mantenere ed aumentare una speciale attenzione nei confronti delle zone di montagna più svantaggiate e interessate da fenomeni di abbandono;
- rinnovare il concetto di qualità nella prospettiva di una qualità globale, che interessi non solo le produzioni ma il complesso dei processi produttivi e del contesto in cui si realizzano;
- promuovere interscambi tra gli attori del settore primario e la popolazione locale, gli operatori commerciali e turistici;
- investire sulla formazione degli operatori commerciali e turistici, primi ambasciatori dei prodotti enogastronomici trentini;
- favorire sinergie tra il mondo della cooperazione e le aziende agricole che producono e commercializzano in proprio i loro prodotti;
- favorire le ricomposizioni fondiarie e la formazione di aziende di dimensioni congrue per l'ottenimento di un adeguato reddito familiare e per favorire la diffusione delle produzioni biologiche;
- migliorare il rapporto tra gli operatori agricoli e la Pubblica amministrazione semplificando le procedure e facilitando l'accesso alle informazioni;
- incentivare l'innovazione del settore agricolo, valorizzando il ruolo della Fondazione Mach

per promuovere un'agricoltura di qualità e a basso impatto ambientale;

- orientare il comparto vitivinicolo sempre più alla qualità e alla valorizzazione delle specificità territoriali (anche attraverso la creazione o la revisione dei disciplinari DOC), a partire dalla creazione di un organismo interprofessionale e paritetico per la definizione delle linee strategiche della produzione e della promozione vitivinicola trentina e dalla separazione delle attività di tipo industriale dalle attività territoriali.

Sarà quindi necessario mettere in atto una serie di iniziative volte a:

- rinnovare la legislazione agricola provinciale;
- dare completa attuazione alla più recente L.P. n. 13 del 2009 in tema di "promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole" che rappresenta un significativo ed innovativo cambio di passo;
- accogliere e contestualizzare al meglio le sollecitazioni e gli obiettivi indicati dalla politica agricola comunitaria.



Elezioni provinciali 27 ottobre 2013

Fare meglio con meno

Michele Nardelli

Consigliere Provinciale, promotore della Legge Provinciale 13/2009 (educazione alimentare e filiere corte), della Legge Provinciale 3/2011 (Fondi rustici) e delle norme sull'animazione territoriale.

Tel. mobile 347 4098578
e mail: contatti@michelenardelli.it
web: www.michelenardelli.it

